



IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio
Dott. Claudia Rossi.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Saverio Ruperto	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U. per le controversie in cui sia parte un consumatore

nella seduta del 16/06/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Il ricorrente, titolare di un conto corrente presso la banca convenuta, contesta l'applicazione di talune spese e commissioni a lui addebitate; chiede pertanto il rimborso di:

1. euro 44,50 per "*spese di incasso di tre assegni esteri*", non disciplinate nel contratto sottoscritto;
2. euro 30,00 a titolo di "*commissione di massimo scoperto a fronte di uno scoperto di valuta di euro 650,00 protrattosi per 7 giorni*", ritenuta illegittima per contrasto con la disciplina imperativa introdotta dall'art. 2-bis del d.l. n. 185/08 (conv. in l. n. 2/2009). L'addebito di tale commissione e degli interessi maturati avrebbe altresì determinato, secondo il ricorrente, il superamento della soglia di usura in violazione della vigente normativa.



Il ricorrente chiede altresì:

3. il rimborso delle spese di spedizione della raccomandata (pari a euro 3,90);
4. il ricalcolo dell'imposta di bollo (euro 6,15) addebitata in misura *superiore a quanto effettivamente dovuto*;
5. la restituzione di euro 2,55 per *spese di invio estratto conto*;
6. l'esibizione di una polizza "*Multirischi*" sottoscritta contestualmente all'apertura del conto corrente;
7. la cancellazione dei dati personali dagli archivi dell'intermediario.

Le suddette istanze, formulate con reclamo inoltrato alla banca in data 29 ottobre 2010, non ottengono esito favorevole, per cui il cliente si è indotto a proporre ricorso all'ABF in data 13 dicembre 2010; in tale occasione il ricorrente, insistendo sulle precedenti domande, chiede: la restituzione della complessiva somma di euro 86,25 oltre alla corresponsione dei relativi interessi; il risarcimento *dei danni subiti per la presentazione del ricorso* quantificati in euro 100,00, ovvero per una somma da liquidarsi in via equitativa.

Replica la banca con controdeduzioni del 7 febbraio 2011 nelle quali, respingendo le argomentazioni di parte ricorrente, assume di aver correttamente addebitato le competenze in conformità a quanto pubblicizzato nei fogli informativi consultabili presso le varie filiali, con riguardo alle "negoziazioni di assegni esteri", e a quanto previsto nei *documenti di sintesi* sottoscritti dal cliente all'apertura del rapporto, con riguardo alla "Spesa trimestrale di gestione sconfini" e alle spese di tenuta conto. In particolare la medesima rileva che:

- l'addebito di spese corrispondente a euro 44,50, si riferisce a tre operazioni effettuate per cassa relative alla negoziazione di assegni esteri: euro 12,50 "Negoziazione assegni" (11,50 euro + 1,00 euro per spese reclamate dalla banca che effettua il Servizio Cash Letter) applicate a ciascuna delle tre operazioni; euro 3,50 per "Commissione d'intervento" (applicata alle operazioni del 26 luglio 2010 e dell' 8 ottobre 2010);
- l'importo di euro 31,54 risulta composto da euro 30,00, percepiti a titolo di "*Spesa trimestrale di gestione sconfini*" e non di "*Commissione di Massimo Scoperto*" come erroneamente indicato dal ricorrente, e da 1,54 euro per "*Interessi debitori*": tali competenze, le cui voci sono pubblicizzate nel documento di sintesi sottoscritto dal cliente all'apertura del rapporto, sono



maturate a seguito dell'utilizzo anticipato per valuta della somma di 643,00 euro e documentate nello scalare relativo all'estratto conto al 30 settembre 2010;

- la somma di euro 2,55 è relativo all'invio della prevista documentazione periodica (due estratti conto e un documento di sintesi).

Inoltre, con riferimento all'imposta di bollo, la banca ha reso noto di aver rimborsato in data 9 dicembre 2010, a mezzo bonifico bancario, l'importo di euro 3,30, *indebitamente percepito per un errore procedurale nell'applicazione dell'imposta.*

In merito alla richiesta di ottenere copia della *Polizza Multirischi (una polizza globale sottoscritta dalla Banca a favore dei Clienti per la quale nulla viene fatto firmare alla clientela e che decade con la chiusura del conto corrente)* la banca precisa che la stessa è offerta gratuitamente ai titolari di conto corrente e che le principali caratteristiche sono riportate nel relativo Foglio Informativo.

Con riguardo all'istanza di cancellazione dei dati personali, la banca dichiara di aver proceduto all'estinzione in anagrafe dei dati del ricorrente.

Per quanto sopra esposto, la banca chiede al Collegio il rigetto del ricorso.

Infine, con nota del 15 febbraio 2011 parte ricorrente – in replica alle controdeduzioni – insiste nelle richieste avanzate in sede di ricorso precisando in particolare che:

- l'esibizione della polizza *Multirischi* è avvenuta successivamente all'inoltro del ricorso;
- l'intermediario offre una giustificazione parziale di quanto prelevato *per l'incasso di tre assegni estero in euro* (euro 34,50 a fronte di euro 44,50 addebitati).

Diritto

Dalla documentazione agli atti rileva il Collegio che l'intermediario, successivamente alla presentazione del ricorso in esame, ha riscontrato positivamente alcune istanze del ricorrente. In particolare, è stato rimborsato al medesimo l'importo di euro 3,30 erroneamente addebitato nell'applicazione dell'imposta di bollo; secondo quanto affermato dalla banca, sono stati cancellati i dati personali del cliente, con l'eliminazione della scheda anagrafica (NDG), dagli archivi aziendali; infine, in ordine alla richiesta di consegna di una copia della



polizza denominata “Multirischi”, lo stesso ricorrente – benché lamenti la lentezza del riscontro – conferma la soddisfazione della pretesa.

Pertanto, con riferimento a tali aspetti il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.

Con riguardo alla restanti pretese oggetto di ricorso, appare opportuno distinguere la questione attinente al rimborso delle «commissioni per negoziazione assegni esteri» da quella relativa alla restituzione dell'importo addebitato a titolo di «spesa trimestrale di gestione sconfini» (STGS) in virtù dell'asserita incompatibilità di tale voce di spesa con i requisiti previsti dall'art. 2-bis, comma 1, d. l. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2.

Quanto al primo punto, il ricorrente contesta l'applicazione di spese per la negoziazione di assegni esteri non essendo queste menzionate tra le condizioni contrattuali del rapporto di conto corrente; la banca deduce che tali voci di spesa sono contemplate nei relativi strumenti di informativa precontrattuale (*Foglio Informativo 15.002 “Operazioni valutarie in cambi e con l'estero e Foglio Informativo 14.001 Bonifici e rimesse documentate estero”*).

Per il corretto inquadramento della fattispecie, si rileva che le spese contestate da parte ricorrente fanno riferimento alla negoziazione di tre assegni esteri allo sportello, con accredito in conto corrente del relativo importo netto (importo facciale del titolo al netto delle commissioni); circostanza peraltro confermata dalla banca nella misura in cui precisa che trattasi di “operazioni di cassa relative alla negoziazione di assegni esteri” ed evidenziata nella descrizione delle operazioni in estratto conto. È dunque ragionevole concludere che la fattispecie si configuri quale “*negoziazione di assegni tratti su banche/sportelli esteri*”.

Ciò posto, occorre verificare innanzitutto la corretta “pubblicizzazione” delle spese addebitate.

Per ciascuna delle tre operazioni risultano applicate “*spese di negoziazione assegni euro o divisa*” per euro 11,50, contemplate nel “*Foglio Informativo 14.001 - Bonifici e rimesse documentate estero*”; nel medesimo documento tuttavia non si rinviene alcun riferimento – con specifico riguardo alla negoziazione degli assegni in parola – al recupero “*spese reclamate dalla banca che effettua il Servizio Cash Letter*” nella misura di euro 1,00 per operazione. Inoltre, con riferimento alle



operazioni del 26 luglio 2010 e dell'8 ottobre 2010 risulta addebitata una *"commissione di intervento"* nella misura di euro 3,50 per operazione, contemplata nel *Foglio Informativo 15.002 "Operazioni valutarie in cambi e con l'estero"* e ivi definita *"commissione applicata alle operazioni valutarie e in cambi, alla trasformazione di una valuta, compreso l'euro, in altra a pronti, a termine e con opzione, al trasferimento di valute estere e/o euro di conto estero e alle compensazioni"*.

Dunque, le condizioni economiche praticate dalla banca resistente per le operazioni contestate risultano pubblicizzate nei relativi Fogli Informativi, eccezion fatta per il *"recupero spese reclamate dalla banca che effettua il Servizio Cash Letter"*.

Quanto al rilievo del ricorrente concernente la mancata previsione degli oneri controversi nell'ambito del contratto di conto corrente, si osserva che l'art. 117 del Testo Unico bancario, dopo aver prescritto per i contratti bancari l'obbligo della forma scritta a pena di nullità, demanda al CICR il potere di prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. In attuazione di tale disposizione, il CICR (con delibera del 4 marzo 2003) e la Banca d'Italia (*cf.* ora le Disposizioni di trasparenza riportate nel Provvedimento del Governatore del 29 luglio 2009), nel delineare le eccezioni all'obbligo di forma scritta, indicano, tra l'altro, le *"operazioni e i servizi prestati in via occasionale - quali, ad esempio, acquisto e vendita di valuta estera contante, emissione di assegni circolari - purché il valore complessivo della transazione non ecceda 5.000 euro e a condizione che l'intermediario: mantenga evidenza dell'operazione compiuta; consegni o invii tempestivamente al cliente conferma dell'operazione in forma scritta o su altro supporto durevole, indicando il prezzo praticato, le commissioni e le spese addebitate"*.

Alla stregua di tale previsione, deve concludersi che la negoziazione degli assegni esteri, nella misura in cui rappresenti un'operazione occasionale e non ecceda i limiti di valore innanzi indicati – come nella specie – costituisca un'ipotesi di eccezione alla forma scritta dei contratti e possa essere regolata come *"rapporto giuridico autonomo"*, non disciplinato nell'ambito del contratto di conto corrente.



Si respinge pertanto la domanda di rimborso delle commissioni addebitate per la citata negoziazione di assegni esteri, con esclusione degli oneri (euro 2,00) riscossi dalla banca per il “Servizio Cash Letter” che - in quanto non pubblicizzati nel predetto foglio informativo – devono essere restituiti al cliente.

Si respinge altresì la domanda di rimborso delle spese addebitate per l’invio delle comunicazioni periodiche, in quanto risultano conformi alle condizioni previste nel documento di sintesi e si considerano di conseguenza correttamente applicate.

Passando alla seconda questione posta alla cognizione del Collegio, come già evidenziato in narrativa, il ricorrente contesta la validità della clausola che regola l’applicazione di una commissione trimestrale sullo scoperto di conto (denominata “spesa trimestrale di gestione sconfini”) in quanto non in linea con i requisiti richiesti dalla legge in tema di “commissione di massimo scoperto”.

Assume altresì il ricorrente che l’addebito della commissione di cui sopra e degli interessi maturati a causa del temporaneo scoperto di valuta avrebbe determinato il superamento della soglia limite prevista dalla legge antiusura (l. n.108/1996); al riguardo non viene fornito alcun riscontro probatorio.

Il Collegio ritiene infondato tale ultimo rilievo.

Dall’analisi dell’estratto conto è possibile rilevare che il cliente ha effettuato un prelievo di euro 650,00 in data 3 agosto 2010, senza la necessaria disponibilità di valuta sul conto, generando il temporaneo scoperto di valuta nella misura di euro - 643,00; la banca ha pertanto correttamente calcolato e liquidato gli interessi passivi relativi al terzo trimestre 2010 nella misura di euro 1,54 al tasso previsto in contratto del 12,45%.

Si osserva altresì che, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, le competenze complessivamente addebitate dalla banca non hanno determinato il superamento dei limiti di legge ai fini dell’usura.

A diversa conclusione deve invece addivenirsi con riguardo alla validità della clausola avente ad oggetto una “spesa trimestrale di gestione sconfini” che la banca ha addebitato al cliente a seguito della predetta esposizione; in particolare tale spesa è volta a remunerare il momentaneo scoperto di conto finanziato in



assenza di fido (ancorché nella specie si sia trattato di scoperto di valuta e siano state impiegate le stesse disponibilità precedentemente versate dal cliente ma non ancora riconosciute in termini di valuta nel conto del medesimo).

A mente del 1° comma dell'art. 2-bis della l. n. 2/2009, introdotto in sede di conversione del d.l. n. 185/2008, e rubricato *“Ulteriori disposizioni concernenti i contratti bancari”*: *“Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento”*.

Stando alla lettera della legge, la prima parte del comma 1 si occupa della “commissione di massimo scoperto” la quale, se correttamente convenuta, è dovuta solo laddove il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni e può essere calcolata entro i limiti di utilizzo del fido formalmente accordato. Da ciò, emerge il contenuto precettivo della norma che si snoda in due punti:

i) fissazione *ex lege* di un limite temporale minimo (trenta giorni) di esposizione a debito per la corresponsione della *commissione di massimo scoperto* da parte del cliente;

ii) applicabilità della stessa solo a determinati contratti, riconducibili alla categoria dell'apertura di credito ed entro la somma messa a disposizione, non essendo più consentita sugli scoperti di conto corrente sugli sconfinamenti eventualmente tollerati dalla banca oltre l'ammontare dell'affidamento.



Restano pertanto vietate le commissioni di remunerazione degli sconfinamenti applicate a rapporti non affidati nonché, per i rapporti affidati, quelle che misurano la remunerazione della banca sull'utilizzato in modo non proporzionale alla durata reale del medesimo (seconda parte del citato comma 1) o che non rispettano le ulteriori condizioni previste dalla seconda parte del citato primo comma.

Nella specie, la banca ha applicato la richiamata "spesa trimestrale di gestione sconfini" a un rapporto regolato in conto corrente non affidato, a fronte dell'utilizzo da parte del cliente di una somma eccedente la liquidità ivi giacente.

In particolare, dalla documentazione agli atti (documenti di sintesi), si desume che tale commissione è addebitata in caso di "sconfinamenti in assenza di fido" con periodicità trimestrale, ed è determinata in misura variabile e crescente per scaglioni di importo correlati al valore complessivo dei *numeri debitori trimestrali* (intendendosi per tali il prodotto dei saldi giornalieri passivi per i relativi giorni di sussistenza).

Da quanto detto si comprende la natura di tale commissione che consiste, dunque, in un corrispettivo che il cliente paga per ottenere dalla banca un servizio di credito in assenza di un fido precedentemente accordato.

Ad avviso del Collegio tale clausola non risulta conforme ai principi dettati in materia di remunerazione degli affidamenti o degli sconfinamenti dal citato art. 2-bis, comma 1, nella parte in cui dispone che sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto "se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido", dal momento che:

- a) viene computata in misura variabile per classi di importo ponendo come base di riferimento il totale dei *numeri debitori* del trimestre a prescindere dalla durata dell'utilizzo del credito concesso dalla banca;
- b) presuppone l'assenza di un fido precedentemente concesso;
- c) ha riguardato nel caso in esame uno scoperto di conto per un periodo inferiore a trenta giorni.



Trattandosi di clausola nulla, la stessa non è opponibile al cliente. Né vale il rilievo della resistente, secondo cui la clausola in esame non richiama espressamente nella propria denominazione la commissione di massimo scoperto prevista dal citato articolo 2-bis; si ritiene infatti che la disposizione in parola si applichi a tutte le clausole, comunque qualificate e a prescindere dalla varietà dei *nomina* utilizzati, che prevedano una remunerazione degli affidamenti o degli sconfinamenti. Tale è certamente anche la commissione denominata “spesa trimestrale di gestione sconfini” di cui si discute. E ancora deve rilevarsi che la clausola in esame, ponendo a base del calcolo il valore complessivo assunto dai numeri debitori nel trimestre (che rappresenta parimenti la base per il calcolo degli interessi) onde quantificare il corrispettivo dovuto – a prescindere dall’entità dell’*utilizzato* – per la sua intrinseca complessità, non solo appare di difficile comprensione, sia in termini di base di calcolo che di meccanismo applicativo, ma finisce per determinare una sostanziale maggiorazione di quanto già previsto a titolo di interessi. Nella specie, il ricorrente, a fronte di uno scoperto di euro 643,00, ha corrisposto alla banca una commissione di euro 30,00 pari al 4,67% dell’*utilizzato*, indipendentemente dalla durata dell’esposizione.

Le considerazioni che precedono giustificano l'accoglimento della domanda avanzata sotto questo profilo dal ricorrente, il quale ha dunque diritto alla ripetizione di quanto indebitamente addebitato dalla banca a titolo di “spesa trimestrale di gestione sconfini” (euro 30,00) oltre alla corresponsione degli interessi legali maturati dalla data del reclamo.

Si richiama inoltre l’attenzione dell’intermediario resistente sull’importanza della disciplina di trasparenza dei servizi bancari e finanziari (Titolo VI del Testo Unico bancario; disposizioni attuative della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni) al fine di garantire rapporti con la clientela improntati a principi di correttezza e buona fede. La richiamata disciplina contempla presidi rafforzati di chiarezza e comprensibilità in tema di clausole che regolano le condizioni economiche dei rapporti bancari e finanziari (tassi di interesse, oneri, commissioni, altre spese poste a carico del cliente).

Gli intermediari sono inoltre invitati a evitare, nei rapporti con i clienti al dettaglio, forme complesse di remunerazione degli affidamenti o degli



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

sconfinamenti; in caso di utilizzo delle stesse – qualora soddisfino le condizioni legali di ammissibilità – sono richieste particolari cautele affinché il cliente comprenda le singole componenti del costo complessivo, il meccanismo di calcolo e l'effettiva portata applicativa (Disposizioni citate, sez. III, par. 3).

Alla stregua dei richiamati principi, nell'esercizio del potere, riconosciuto a questo Arbitro, di emettere indicazioni utili a migliorare il rapporto con la clientela, si raccomanda alla banca l'esigenza di porre particolare cura nella redazione della documentazione periodica fornita alla clientela, rappresentando in modo analitico la struttura delle voci di costo applicate al rapporto.

Infine, quanto alla richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente, il Collegio richiama l'impostazione di autorevole dottrina secondo la quale le attività che il cliente è costretto a svolgere per rimediare all'inadempimento dell'intermediario e limitarne i possibili danni a suo carico, sono suscettibili di valutazione economica, determinando quindi un pregiudizio di carattere patrimoniale sotto il profilo del dispendio di tempo e di energie, anche quando non siano state affidate a terzi che le svolgano professionalmente e dietro compenso, bensì vengano svolte dal danneggiato direttamente e personalmente.

Si riconosce pertanto, sotto questo profilo ed in questi termini, il diritto del ricorrente al risarcimento del danno che può essere equitativamente determinato in euro 50,00.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alle richieste di documentazione contrattuale, di restituzione dell'imposta di bollo e di cancellazione dei dati personali.

Accoglie parzialmente il ricorso per le restanti domande, nei sensi di cui in motivazione.

Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIULIANA SCOGNAMIGLIO